

TRIBUNALE DI VENEZIA

Nella procedura esecutiva mobiliare n. /2015

VERBALE DI UDIENZA

Udienza del 14/09/2015

dinanzi all'ufficio sottoscritto, a seguito di ricorso in opposizione  
all'esecuzione/agli atti esecutivi promosso

da CLIENTE ESECUTATO

contro

BANCA

Sono oggi comparsi ad ore 14.20:

per la parte ricorrente, l'avv. in sostituzione dell'avv.

che deposita comunicazione di iscrizione parte offesa avanti la Procura  
di Venezia a carico di , nonché cartolina di ricevimento dell'atto  
di opposizione;

per la parte convenuta, l'avv. che si costituisce oggi giusta  
comparsa inviata in via telematica, che pure deposita in via cartacea  
unitamente ai documenti ivi allegati, quale copia di cortesia.

Dopo ampia discussione, l'avv. alla luce della comparsa oggi  
depositata da controparte ne contesta fermamente il contenuto  
rilevando in particolare che:

- 1) l'opposizione investe l'intero importo precettato e non solo €



87.000 e rotti, indicati da controparte;

- 2) l'opposizione è relativa alla pretesa di interessi usurari e  
pertanto, relativa a fatti di interessi pubblicistici che, ben  
possono essere fatti valere anche dopo il passaggio in giudicato  
del titolo;
- 3) per il resto, si riporta a quanto già dedotto in atto di opposizione  
e insiste per la sospensione dell'esecuzione anche alla luce della  
pendenza di un procedimento penale.

L'avv.                      rileva che, in relazione all'importo, anche  
considerando integralmente la pretesa avversaria, comunque permane  
un credito non contestato pari ad € 40.000,00 circa, ovvero di molto  
superiori al valore dei beni pignorati; non sussiste, pertanto, il  
periculum in mora per la sospensione. Per il resto si riporta a quanto  
già dedotto in comparso.

Il GE

Vista l'opposizione e la relativa documentazione proposta dal debitore  
ritenuto fondato il rilievo effettuato dall'esecutante in comparso e  
relativo al fatto che il valore dei beni pignorati è comunque inferiore  
alla somma azionata che residuerebbe anche a seguito  
dell'accoglimento dell'opposizione, sicché la prosecuzione  
dell'attività di vendita non produrrebbe alcun danno all'esecutato;



~~ritenuto che, anche quanto al fumus, non sussistano i presupposti per  
la concessione della sospensione. In quanto l'opposizione si fonda su  
(motiv) da considerarsi coperti da giudicato;~~

visti gli artt. 615, 616 e 624 c.p.c.

rigetta l'istanza di sospensione del processo e fissa termine perentorio  
di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione  
della causa a ruolo, a cura della parte interessata ai sensi e con le  
modalità di cui all'art. 616 c.p.c. Il presente verbale viene chiuso alle  
15.15.

IL C.E.

Francesca Orlando

**EX PARTE CREDITORIS**

